

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Disposizioni in favore degli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati nei corsi preliminari navali

Presentata il 26 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole richiamare l'attenzione del Parlamento su una realtà che fino ad oggi non è mai stata oggetto di considerazione e che riguarda i silenziosi superstiti di una nobile categoria di uomini, gli ufficiali dei corsi preliminari navali della Marina militare. Si tratta di combattenti ormai in estinzione, rimasti per più di mezzo secolo nel dimenticatoio, cui si devono doverosi onori per aver dedicato la loro giovinezza all'amore per la patria a costo di sacrifici, sofferenze e rinunzie; si tratta di quei ragazzi che nel 1937 risposero alla domanda di arruolamenti straordinari per ufficiali di complemento indetta fra gli studenti universitari dal Ministero della marina. Questi corsi — della durata di circa sei mesi — detti preliminari navali, istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 1165, e successive modificazioni, si svolgevano presso l'Accademia navale di Livorno e formarono ben due-milatrentatre ufficiali di complemento di tutti i Corpi militari marittimi.

Gli studenti universitari che aderirono a questa « campagna » di accolta promossa dal contrammiraglio Filippo Camperio prestarono il proprio servizio e donarono la loro vita in guerra nonostante non fossero militari di carriera, rinunciando ai loro studi e ai propri obiettivi professionali e agli affetti, mostrando tutto il proprio valore e il proprio impegno disinteressato. Oggi rimangono circa duecento superstiti, fieri del loro passato e ancora innamorati di quella patria che i più sembrano riscoprire solo oggi; nel loro albo d'oro si contano 211 caduti, ben due medaglie d'oro, 74 medaglie d'argento, 105 medaglie di bronzo, 265 croci di guerra al valor militare, 45 encomi solenni, 8 promozioni per meriti di guerra, una per merito eccezionale, 29 invalidi e 15 iscritti al ruolo d'onore. A differenza, però, dei loro colleghi ufficiali di ogni Corpo e grado della Marina militare in servizio permanente effettivo che, alla fine della guerra, continuarono la loro carriera con tutti i vantaggi e le benemerienze meritate, i

ragazzi dei corsi navali, poi ufficiali di complemento, furono congedati e restituiti ad una vita e ad una realtà che non era più la stessa. Essi pur seppero cavarsela, riprendendo da dove avevano lasciato, tra mille difficoltà e stenti, con fatica ma sempre forti della loro grandezza, in orgoglioso silenzio, senza recriminazioni, senza sbandieramenti e rivendicazioni.

Non per questo, però, questi valorosi combattenti possono essere dimenticati! Come ha giustamente ricordato il Presi-

dente Ciampi, in occasione del 55° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, a Chianciano Terme, a coloro che parteciparono a questa guerra « non va dedicata soltanto la memoria bensì azione, testimonianza attiva, riconoscenza concreta ».

Con la presente proposta di legge si intende riconoscere, anche se tardivamente, quegli onori che sono stati loro negati e corrispondere un simbolico ristoro economico per i sacrifici e la dedizione da essi dimostrati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per le benemerienze acquisite è attribuito, a titolo onorifico, il grado di contrammiraglio agli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati, dal 1937 al 1943, nei corsi preliminari navali, istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 1165, e successive modificazioni, ed ancora in vita alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Agli ufficiali di cui all'articolo 1 è corrisposto in un'unica soluzione un contributo di 100.000 euro non assoggettabile a tassazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, individuato l'esatto numero degli aventi diritto, stabilisce le modalità con cui procedere alla corresponsione del contributo di cui al comma 1.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0032390